

Si riscontra l'atto ispettivo sopra indicato, nel quale l'onorevole interrogante, con riferimento alla vendita all'incanto del castello di Sammezzano, sito nel comune di Reggello in provincia di Firenze, chiede di conoscere se la donazione in favore del fondo istituito dai cittadini di San Giovanni Valdarno per l'acquisto del castello possano usufruire dei benefici fiscali del cosiddetto Art bonus nonché le valutazioni dell'amministrazione circa l'opportunità di finanziamenti pubblici per il recupero dell'immobile.

Come ricordato anche dall'interrogante, il castello di Sammezzano in località Lecco, con l'annesso parco e le altre pertinenze edilizie, è una famosa opera eclettica in stile orientalistico, realizzata intorno al 1850, dal marchese Ferdinando Panciatichi Ximenes d'Aragona, il quale fece di Sammezzano l'opus magnum del suo appassionato e prolungato impegno di architetto e committente.

Il bene è stato assoggettato alle disposizioni di tutela culturale con successivi provvedimenti ministeriali e la competente Sovrintendenza esercita sul castello l'attività di vigilanza ai sensi di legge.

Un primo vincolo è stato posto ai sensi della legge 20 giugno 1909 n.364 in materia di antichità e belle arti, notificato in data 24 giugno 1925 al sig. Giulio Oriani, di professione agente di cambio per il bene denominato "Villa di Sammezzano insieme e parco che le è annesso e le adiacenze ad essa pertinenti".

Un secondo vincolo è stato apposto ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778 a tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico, con provvedimento del 11 ottobre 1927 notificato al signor Alessandro San Giorgio per il bene denominato " Parco della villa di Sammezzano".

Con successivo decreto ministeriale del 20 settembre 1972, notificato in data __ novembre 1972 alla Sammezzano spa, la Villa di Sammezzano nel suo interno quanto nel suo esterno ed il parco annesso" venivano vincolati ai sensi della legge n. 1089 (tutela delle cose di interesse artistico e storico), legge che è rimasta in vigore fino al 1999 ed è ora sostituita dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito Codice).

L'immobile è di proprietà privata e non esistono nel Codice disposizioni che ne impediscano la compravendita.

La sua vendita va comunque, e proprio in ragione dei vincoli apposti su di esso, denunciata entro 30 giorni, al Ministero dei beni culturali e del turismo, che può esercitare la prelazione sull'atto di vendita o trasferirne la facoltà alla Regione o ad altri enti pubblici territoriali interessati.

L'acquisizione in via di prelazione, va peraltro sottolineato, avviene al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o di conferimento, che nell'atto parlamentare, viene indicato in venti milioni di euro, quale prezzo a base dell'asta giudiziaria, fissata, secondo quanto riferisce l'onorevole interrogante, per il venti ottobre 2015 e che, da notizie di stampa, è ancora deserta.

L'attuale congiuntura economica non appare favorevole ad una spesa di tale ammontare da parte di una amministrazione pubblica. Tuttavia ad oggi alla competente Sovrintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e delle provincie di Pistoia e Prato, non è ancora pervenuta la denuncia di trasferimento ai sensi dell'art. 59 del Codice, e quindi è ancora presto per fare ipotesi o trarre conclusioni.

Nel frattempo i competenti uffici periferici, ed in particolare la Sovrintendenza, vigilano sul territorio proprio per impedire che il complesso vincolato, subisca interventi non autorizzati, e per imporre gli eventuali interventi necessari per assicurarne la conservazione.

Per quanto riguarda la pubblica fruizione, in castello, benchè vincolato, è tuttora di proprietà privata e il proprietario di un bene vincolato, come è noto, non è obbligato ad assicurarne la visita e la fruizione al pubblico.

Il ministero comunque considera con attenzione e interesse la questione, nella prospettiva di una necessaria collaborazione con le istituzioni territoriali e i soggetti privati, ed ha accolto l'ordine del giorno G01.101 (testo 2), votato dal Senato nella seduta del 5 novembre 2015 col quale si impegna il Governo a favorire la fruizione del patrimonio artistico e culturale della nazione attraverso un piano nazionale di interventi anche valutando la possibilità di prevedere, nei termini consentiti dal Codice dei beni culturali, e delle risorse disponibili, tra gli altri, il rilancio, il restauro e la valorizzazione del Castello di Sammezzano.

Con riguardo all'applicabilità dei benefici fiscali introdotti dalla normativa richiamata dall'interrogante (cosiddetto art bonus) i competenti uffici del Ministero, valutata la questione, hanno comunicato che l'operazione di Crowdfunding in favore del fondo istituito dai cittadini di San Giovanni Valdarno grazie al sistema Kickstarter, non ha diritto ai sopradetti benefici fiscali, in quanto si tratta di iniziativa finalizzata all'acquisto di un bene di proprietà privata.

L'articolo 1 del DL 31 maggio 2014 n. 83 convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106 prevede invece testualmente che il beneficio fiscale si applichi "per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. ..."

IL SOTTOSEGRETARIO

On. Ilaria Borletti Buitoni